

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Iva con forfettizzazione della resa: via libera alle “note di variazione”

22 Maggio 2019

Il caso affrontato dall’Agenzia riguarda il rapporto tra un contribuente attivo nel campo dell’editoria e la società a cui era stato affidato il servizio di distribuzione (poi fallita)



Nell’ipotesi di applicazione del regime speciale monofase Iva per l’editoria, a fronte del mancato pagamento dovuto al fallimento della società affidataria del servizio di distribuzione, è possibile emettere una nota di variazione Iva anche quando l’imposta è stata determinata con il

metodo della forfettizzazione della resa.

È questa, in sintesi, la soluzione indicata dall’Agenzia delle entrate nella **risposta n. 155/2019**.

Quesito

A rivolgersi all’Amministrazione finanziaria è una società che esercita principalmente l’attività di edizione di riviste, giornali periodici, registrati come pubblicazioni.

L’interpellante chiede di conoscere se, con riferimento all’ipotesi in cui si applica il regime speciale monofase Iva per l’editoria, nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali (fallimento della società con cui l’istante aveva concluso un contratto di distribuzione dei prodotti editoriali), possano trovare applicazione le disposizioni del decreto Iva in materia di variazioni dell’imponibili o dell’imposta (in particolare, il comma 2 dell’**articolo 26**, Dpr 633/1972).

La società istante, inoltre, fa presente di aver optato per un metodo di determinazione

dell'imposta con la forfettizzazione della resa.

Risposta

Il regime speciale monofase prevede che l'editore sia l'unico soggetto passivo Iva che liquida l'imposta sulla base del prezzo di copertina, liberando in tal modo i trasferimenti successivi (dall'editore al distributore nazionale, da quest'ultimo al distributore locale e, infine, all'ediculante), da tutti gli obblighi di fatturazione, registrazione e liquidazione (**articolo 74**, primo comma, lettera c, Dpr 633/1972).

Le modalità applicative del regime sono state dettate dal **Dm 9 aprile 1993**, che, però, non contiene una disciplina delle variazioni dell'imponibile o dell'imposta analoga a quella dell'articolo 26 del decreto Iva.

Nella **circolare n. 328/1997** (paragrafo 7.5.3) è stata ammessa la possibilità di effettuare le variazioni Iva nelle ipotesi in cui l'imposta dovuta dall'editore sia determinata in base alle copie vendute. In tali casi, la sopravvenuta restituzione di copie di pubblicazioni già cedute, anche in esecuzione di rapporti di abbonamento, dagli editori ai distributori ovvero ai soggetti che effettuano la vendita al pubblico o ai consumatori finali, dà diritto a emettere una nota di variazione, sempre che la restituzione delle copie avvenga per i fatti previsti dall'articolo 26 provabili contabilmente e con la relativa documentazione probatoria.

Nel caso in esame, invece, l'Iva liquidata dall'istante è stata determinata con il differente metodo "della forfettizzazione della resa". Inoltre, la società affidataria del servizio di distribuzione (ora dichiarata fallita) non ha provveduto a restituire i prodotti editoriali, sui quali l'interpellante aveva già liquidato l'imposta. Di conseguenza è sorta l'esigenza di verificare se l'interpellante possa effettuare le variazioni ex articolo 26.

Secondo l'Agenzia, al pari del criterio delle copie vendute, quello della forfettizzazione della resa non presenta caratteristiche tali da far ritenere non applicabili le disposizioni dell'articolo 26 e, quindi, la variazione Iva è ammessa anche quando, come nel caso in esame, l'imposta dovuta sia stata determinata con il criterio della forfettizzazione della resa e si sia verificata la sopraggiunta insolvenza del cliente.

Infine, per individuare l'infruttuosità della procedura concorsuale (condizione richiesta dall'articolo 26 ai fini della variazione Iva) l'Amministrazione ricorda che nell'ipotesi di concordato fallimentare occorre attendere il passaggio in giudicato della relativa sentenza di omologazione. Solo da tale momento, infatti, si verificano in modo definitivo gli effetti sia sostanziali sia processuali della procedura. Pertanto, nel caso in esame, l'istante potrà emettere una nota di variazione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato fallimentare proposto in

relazione al fallimento della società affidataria del servizio di distribuzione.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/iva-forfettizzazione-della-resa-via-libera-alle-note-variazione>